# SENATO DELLA REPUBBLICA



# XVI LEGISLATURA

# A.S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

# EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Febbraio 2012

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

#### 2.100/2

Berselli, Caliendo, Balboni, Mugnai, Centaro, Delogu, Allegrini, Cardiello, Longo, Alberti Casellati, Valentino, Paravia, Spadoni Urbani, Casoli, Pontone, Cantoni, Totaro

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1. (*Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa*). 1. Presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nei capoluoghi di distretto sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa.";
  - b) All'articolo 2, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: '1. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono composte di magistrati dotati di specifiche competenze. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di formazione delle tabelle, assegna a ciascuna sezione, tenuto conto dei flussi di lavoro, un numero di giudici adeguato'.
  - c) All'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1. Sostituire le parole: "proprietà industriale ed intellettuale" con l'altra: "impresa";
    - 2. Aggiungere infine il seguente periodo: "Ai giudici delle sezioni specializzate presso i tribunali di Roma, Milano e Brescia non può essere assegnata la trattazione di processi diversi":
  - d) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. (*Competenza per materia delle sezioni specializzate*). 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
    - a) Controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
    - b) Controversie in materia di diritto d'autore;
    - 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:
    - a) tra soci delle società inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
    - b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
    - c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

- d) tra soci e società:
- e) in materia di patti parasociali;
- f) contro i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, dell'articolo 2497-*septies* e 2545-*septies* del codice civile;
- e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio del distretto, sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo."

#### 2,100/3

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca *All'emendamento 2.100 apportare le seguenti modificazioni:* 

- a) al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
  - "a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa). 1. Presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello e presso ciascuna Corte d'Appello sono istituite sezioni specializzate in materia d'impresa".";
- b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);
- c) al comma 1, lettera d) capoverso "Art. 3", comma 3, sopprimere le parole "anche impropria";
- d) al comma 1, sopprimere la lettera e);
- e) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
- "Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere

risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.";

- f) sopprimere il comma 5;
- g) sostituire il comma 6 con il seguente: Al fine di coordinare la nuova disciplina del Tribunale delle imprese con la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148."
- h) sostituire il comma 7 con il seguente:
  - "7. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa.";
    - i) al comma 8, sopprimere le parole ", nonché di avvocati e procuratori dello Stato".

# 2.100/4

Maritati, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Perduca *All'emendamento 2.100 apportare le seguenti modificazioni:* 

- a)al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
- "a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa). 1. Presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello e presso ciascuna Corte d'Appello sono istituite sezioni specializzate in materia d'impresa".";
- b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);
- c) al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso "Art. 3", con il seguente: (Competenza per materia delle sezioni specializzate) -1.

Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

- a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10
- febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
- b) controversie in materia di diritto d'autore;
- 2. Le sezioni specializzate sono altresi` competenti, relativamente alle societa` di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle societa` da queste controllate o che le controllano, per le cause:

- a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio e oggetto di controversia;
- b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
- d) tra soci e societa`;
- e) in materia di patti parasociali;
- f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita` promosse dai creditori delle societa` controllate contro le societa` che le controllano;
- h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
- d) al comma 1, sopprimere la lettera e);
- e) al comma 3, sostituire le parole "è triplicato" con le seguenti "è raddoppiato";
- f) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "al fine della realizzazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a);
- g) sopprimere il comma 5,
- h) sostituire il comma 7 con il seguente:
  - "7. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa.";
- i) al comma 8, sopprimere le parole ", nonché di avvocati e procuratori dello Stato".

Casson, Della Monica, Maritati, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Perduca

- a) al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
  - "a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa). 1. Presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello e presso ciascuna Corte d'Appello sono istituite sezioni specializzate in materia d'impresa".";
- b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);
- c) al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 3", sopprimere il comma 3;
- d) al comma 1, sopprimere la lettera e);
- e) al comma 3, sostituire le parole "è triplicato" con le seguenti "è raddoppiato";
- f) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "al fine della realizzazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a);
- g) sopprimere il comma 5,
- h ) sostituire il comma 6 con il seguente: Al fine di coordinare la nuova disciplina del Tribunale delle imprese con la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, le

disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148."

- i) sostituire il comma 7 con il seguente:
  - "7. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa.";
- 1) al comma 8, sopprimere le parole ", nonché di avvocati e procuratori dello Stato".

## 2.100/6

## Benedetti Valentini

All'emendamento 2.100, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

- «a) agli articoli 1 e 2 le parole: "Il sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari";
  - b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- "Art. 3. (*Competenza per materia delle sezioni specializzate*). 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
- 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, per le cause:
  - a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
- b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
  - c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
  - d) tra soci e società;
  - e) in materia di patti parasociali;
- f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- *h)* relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* codice civile.
- 2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-*ter*. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-*bis*".

- 3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- 4. Il comma 4 dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:
- 4. La domanda e proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

# 2.100/7

Li Gotti

All'emendamento 2.100, lettera a), capoverso «Art. I», sostituire le parole: «Presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione», con le seguenti: «Presso i tribunali del capoluogo di distretto delle Corti di Appello».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera e).

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nel capoluogo di ogni Regione» inserire le seguenti: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Trentino Alto Adige», con le seguenti: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

## 2.100/9

Peterlini, Fosson

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino».

Conseguente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Trentino Alto Adige», inserire le seguenti: «Valle d'Aosta».

## 2.100/10

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 1, dopo le parole: «di Torino» inserire le seguenti: «Nel rispetto dell'art. 100 del DPR 670/1972, per il territorio compreso nella regione Trentino-Alto Adige è competente altresì la sezione specializzata presso il tribunale di Bolzano».

Conseguente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Trentino-Alto Adige», inserire le seguenti: «e la sezione specializzata presso il tribunale di Bolzano».

Peterlini

*Al comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «di Torino» *inserire le seguenti:* «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, è istituita la sezione specializzata presso il tribunale di Bolzano».

Conseguente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Trentino-Alto Adige», inserire le seguenti: «e la sezione specializzata presso il tribunale di Bolzano».

# 2.100/12

Bugnano

All'emendamento 2.100, comma 1, lettera a), nel capoverso "Art.1" dopo le parole "decreto del Ministro della giustizia" inserire le seguenti, " nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7-bis del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ".

# 2.100/13

Bugnano

All'emendamento 2.100, lettera a), capoverso «Art. 1», sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile».

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

*Al comma 1, lettera* b), inserire in fine il seguente periodo:

«Le sezioni specializzate sono altresì composte rispettivamente da un numero non inferiore a due, quattro, sei membri, scelti tra avvocati con quindici anni di effettivo esercizio nella professione e professori ordinari di università in materie giuridiche, con almeno quindici anni di ruolo.».

## 2.100/15

Bugnano

All'emendamento 2.100, comma 1, lettera d), nel capoverso "Art.3" ivi richiamato, comma 1, sopprimere la lettera d)

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

## 2.100/16

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera *d*), capoverso «*Art. 3*», comma 2, sopprimere la lettera *a*).

## 2.100/17

Sangalli, Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera *d*), capoverso «*Art. 3»*, comma 2, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

«e-bis. Le controversie tra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali».

Berselli, Benedetti Valentini

All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.

## 2.100/19

Bugnano

All'emendamento 2.100, comma 1, lettera d), nel capoverso "Art.3" ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

## 2.100/20

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011 n. 148.

1-*ter*. Nell'ambito della riorganizzazione delle sedi giudiziarie di cui al comma precedente, sono mantenute le sezioni specializzate attualmente operanti sui territori distrettuali con più di 300 mila abitanti».

## 2.100/21

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 3.

Li Gotti

All'emendamento 2.100, al comma 3, sostituire le parole: «è triplicato», con le seguenti: «è raddoppiato».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «al comma 2», con le seguenti: «al comma 3».

## 2.100/23

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari Maraventano

All'emendamento 2.100, al comma 3, sostituire le parole: «è triplicato», con le seguenti: «è raddoppiato».

# 2.100/24

Berselli, Caliendo, Balboni, Mugnai, Centaro, Delogu, Allegrini, Cardiello, Longo, Alberti Casellati, Valentino, Pontone, Spadoni Urbani, Paravia, Casoli, Cantoni, Totaro

Al comma 3, sostituire la parola: "triplicato" con l'altra: raddoppiato"

# 2.100/25

Ghigo, Sangalli

All'emendamento 2.100, al comma 3, la parola: *«triplicato»*, è sostituita dalla seguente: *«duplicato»*.

Bugnano

All'emendamento 2.100, comma 3, dopo le parole: «è triplicato», inserire le seguenti: «con eccezione delle controversie in materia di diritto d'autore, per le quali resta invariato».

# 2.100/27

Bugnano

All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 5.

# 2.100/28

Berselli, Caliendo, Balboni, Mugnai, Centaro, Delogu, Allegrini, Cardiello, Longo, Alberti Casellati, Valentino, Spadoni Urbani, Pontone, Paravia, Casoli, Cantoni, Totaro

All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 5.

# 2.100/29

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

Al comma 6, sostituire le parole: «dopo il centottantesimo giorno» con le seguenti parole: «decorsi due anni»

## 2.100/30

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari Maraventano

All'emendamento 2.100, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze I previste dai commi precedenti, l'amministrazione deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il triennio 2012-2014, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanzia menti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

## 2.100

I Relatori

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

- 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a*) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
- «Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)

Presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere altresì istituite nuove sedi e rideterminate le dotazioni di magistrati in relazione ai carichi di lavoro e alle esigenze di tutela. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche»;

- b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Le sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali aventi sede nel capoluogo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino-Alto Adige sono composte di un numero di giudici non inferiore a quattro. Le sezioni specializzate presso i tribunali aventi sede nel capoluogo delle regioni Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia, Veneto sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei. Le sezioni specializzate presso i tribunali aventi sede nel capoluogo delle regioni Lazio e Lombardia sono composte di un numero di giudici non inferiore a dodici. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»;
- c) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente parola: «impresa»;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giudici della sezione specializzata presso il tribunale competente per la regione Lazio e a quelli della sezione specializzata presso il tribunale di Milano non può essere assegnata la trattazione di processi diversi»;
- d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate)

- 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
- a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
- b) controversie in materia di diritto d'autore;
- c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.
- 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, Titolo VI del codice civile e alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
- a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, 2503-bis e 2506-ter del codice civile;
- b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
- d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
- 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelli di cui ai commi 1 e 2»;
- e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- «Art. 4. (Competenza territoriale delle sezioni)

Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo della regione individuato ai sensi dell'articolo 1.

- 2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «alla corte d'appello competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni».
- 3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle

sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è triplicato. Si applica il comma 1-bis.".

- 4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- 5. Il comma 4 dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente: «4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.».
- 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 7. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dai commi precedenti senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 8. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto legge n. 98 del 2011, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Caruso, Allegrini

All'emendamento 3.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente: «Articolo 2463 -bis. - (Società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato) — La società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato può essere costituita, con contratto o atto unilaterale, da persone fisiche che, prestandovi personalmente la propria attività a qualunque titolo, non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, ovvero, con una durata non superiore a dieci anni, da persone anche di età maggiore che alla data della costituzione siano in regime di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da oltre sei mesi, o che non possano più avvalersi dei detti benefici per essere spirati i termini massimi di relativa durata.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata autenticata in conformità a modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia, e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza e il codice fiscale di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

Deve altresì possedere:

i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione;

l'indicazione del numero degli amministratori, le complete generalità e l'ammontare degli emolumenti che sono eventualmente attribuiti a coloro, tra i soci, che assumono tale funzione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere dedotta, dopo la conclusione del terzo esercizio sociale, una somma corrispondente almeno al 25 per cento, da imputarsi a riserva che può essere utilizzata, anche in esercizi successivi, per la copertura di eventuali perdite, per investimenti patrimoniali o per la costituzione di un capitale sociale. Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di diecimila euro di cui all'articolo 2463, n. 4).

In mancanza, ovvero quando è costituito un capitale sociale a superiore a diecimila euro, la società si scioglie, salva la possibilità di deliberarne la trasformazione.

Il singolo socio che perde il requisito d'età di cui al primo comma, salvo il caso in cui l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non deliberi la trasformazione della società, è escluso di diritto. Allo stesso compete l'attribuzione di una parte del patrimonio sociale in proporzione al numero dei soci che, ove non sia diversamente pattuito con l'atto costitutivo, è determinata a norma del terzo comma dell'articolo 2743, ed erogata con le stesse modalità previste nel successivo quarto comma.

Se il requisito di età viene meno in capo a tutti i soci, ovvero qualora sia decorso il termine massimo di durata della società di cui al primo comma, gli amministratori devono, senza indugio, convocare

l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, e in mancanza si applicano gli articoli 2484 e seguenti.

La denominazione di società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

È nulla la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di cui al comma 1.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applica alla società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 2462, oltre a tutte le ulteriori disposizioni del presente capo in quanto compatibili. »

"1-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società a responsabilità limitata senza capitale versato si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma e salvo che non ne sia deliberata la trasformazione, per il superamento del termine massimo di durata ovvero per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci."

E al comma 3, sostituire le parole "L'atto costitutivo" con le parole "L'autentica dell'atto costitutivo".

#### 3.100/2

Centaro

Al comma 1, primo paragrafo, dell'emendamento 3.100, sopprimere le parole: «con contratto o atto unilaterale».

## 3.100/3

Pistorio, Astore

Al comma 1, primo paragrafo, dell'emendamento 3.100, dopo le parole "i trentacinque anni di età", inserire le seguenti: ", se di sesso maschile e i quaranta anni di età se di sesso femminile,". Conseguentemente sostituire le parole "compia i 35 anni di età" con le seguenti: "perde il requisito d'età di cui al presente comma".

Bugnano

All'emendamento 3.100, al comma 1, terzo capoverso, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche in società di persone ai sensi dell'articolo 2500-sexies".

# 3.100/5

Centaro

Al comma 1 dell'emendamento 3.100, sopprimere il quarto capoverso , dalle parole: «Quando il singolo socio" fino alle parole "in mancanza si applica l'articolo 2484".

# 3.100/6

Ghigo

All'emendamento 3.100, al comma 1, il periodo da «Quando il singolo socio» fino a «in mancanza si applica l'articolo 2484» è soppresso.

# 3.100/7

Sangalli, Fioroni

All'emendamento 3.100, al comma 1, il periodo da «Quando il singolo socio» fino a «in mancanza si applica l'articolo 2484» è soppresso.

Bugnano

All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

## 3.100/9

Bugnano

All'emendamento 3.100, al comma 1, dopo il quarto comma capoverso: "Qualora vengano meno i requisiti di età in capo al solo socio amministratore, il termine di convocazione dell'assemblea ai fini della trasformazione o dello sciolgimento si intende riferito alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica di amministratore."

# 3.100/10

Bugnano

All'emendamento 3.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto può prevedere altresì una specifica disciplina per quanto attiene ai seguenti aspetti: a) obblighi di certificazione dei verbali; b) condizioni per la previsione di un tetto minimo di patrimonio a tutela dei terzi; c) regolazione del rapporto in caso di perdita di esercizio e ricostituzione del capitale per soglie di capitale inferiore al limite massimo; d) controlli sui soci subentranti e sul passaggio delle quote; e) divieto per gli amministratori di compiere distribuzione ai soci se queste determinano l'insolvenza o ne aumentano il rischio, con previsione della loro responsabilità personale in caso di violazione. ".

## 3.100

I Relatori

Sostituire l'**articolo 3**, con il seguente:

«Art. 3.

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente: "Art. 2463-bis. - (Società a responsabilità limitata semplificata) – La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello *standard* tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio:
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, punto 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo;
  - 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
  - 5) luogo e data di sottoscrizione;
  - 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 25 per cento di essi, da imputarsi a riserva fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite. Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di diecimila euro previsto dall'articolo 2463, punto 4). In mancanza la società si scioglie, salva la possibilità di deliberare la trasformazione.

Quando il singolo socio compia i 35 anni di età, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

La deliberazione con la quale il capitale viene aumentato ad un importo non inferiore a 10.000 euro comporta, ove eseguita, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e contiene le conseguenti modificazioni dell'atto costitutivo e del relativo statuto.

È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi il requisito di età.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili".

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto *standard* della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».

## Art. 4.

# 4.100/1

Bugnano

All'emendamento 4.100, sostituire le parole: «al corretto funzionamento dei mercati», con le seguenti: «alla iniziativa economica».

# 4.100/2

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 4.100 apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* dopo le parole: «funzionamento dei mercati», inserire le seguenti: «e informa la Conferenza Stato Regioni e le commissioni parlamentari competenti»;
- b) sostituire le parole: «in attuazione degli articoli» con le seguenti: «nel rispetto delle prerogative degli enti locali di cui agli articoli».

## 4.100/3

Bugnano

All'emendamento 4.100, dopo le parole: «in attuazione», inserire le seguenti: «della normativa dell'Unione europea, nonché».

# 4.100/4

Bugnano

All'emendamento 4.100, dopo la parola: «117», inserire la seguente: «118,».

Bugnano

All'emendamento 4.100, sopprimere la seguente parola: «, 127».

## 4.100/6

Bugnano

All'emendamento 4.100 dei relatori, all'articolo 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente comma: «Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

# 4.100

I Relatori

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120, 127 della Costituzione."

Germontani

All'emendamento 5.100, sopprimere l'articolo.

## 5.100/2

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;
- b) al capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «non veritiere» aggiungere prima del punto le seguenti: «; trascorso tale termine senza che l'Autorità si sia pronunciata, le clausole si intendono non vessatorie»;
- c) dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Le procedure di cui al presente articolo non comportano in ogni caso oneri aggiuntivi a carico delle imprese.».

## 5.100/3

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

#### 5.100/4

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «non veritiere» aggiungere prima del punto le seguenti: «; trascorso tale termine senza che l'Autorità si sia pronunciata, le clausole si intendono non vessatorie».

# 5.100/6

Fioroni, Tomaselli, Armato, De Sena, Garraffa, Latorre, Sangalli

All'emendamento 5.100, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

# 5.100/7

Bugnano

All'emendamento 5.100, dei relatori, al comma 1, capoverso «Art. 37-bis», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio dell'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 37 non preclude il contestuale esercizio dell'azione civile presso il giudice competente».

#### 5.100/8

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Garavaglia

All'emendamento 5.100, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente: «5-bis Le procedure di cui al presente articolo non comportano in ogni caso oneri aggiuntivi a carico delle imprese».

## Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

#### «Articolo 5.

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) – 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

- 2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza al provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
- 3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
- 4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno".
- 5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentantive a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni».

#### Art. 6.

#### 6.100/1

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

All'emendamento 6.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti».

# 6.100

## I Relatori

Sostotuire l'articolo con il seguente:

- "1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo le parole "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi";
- b) al comma 2, prima delle parole "L'azione tutela" sono inserite le seguenti: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori";
- c) al comma 2, lettera a), la parola "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea;
- d) al comma 2, lettera b), la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo la parola. "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio";
- e) al comma 2, lettera c), la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei";
- f) al comma 3, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax";
- g) al comma 6, secondo periodo, la parola "identità" è sostituita dalla seguente: "omogeneità;
- h) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti individuali";
- i) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla

liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti."

Bugnano, Lannutti

All'emendamento 27.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.";
  - b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1. le parole: "La convenzione", sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di cui al comma 3";
  - 2. la lettera *c*) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
- ''c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione 111 della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Seziona IV della predetta raccomandazione'';
  - c) il comma 7 è soppresso;
  - d) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
- "'9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, definisce con proprio decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa all'esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti di qualunque genere, qualora destinati all'accredito della pensione per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.
- 10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge3 12 novembre 2011, n. 183".».

Saia, Izzo

All'emendamento 27.100, al comma 1 lettera *b*), ultimo periodo sostituire le parole: *«correnti di qualunque genere»* con le seguenti: *«di pagamento di base»*.

#### 27.100/3

Spadoni Urbani

All'emendamento 27.100, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «1.500 euro mensili», aggiungere, in fine, le seguenti: «, e per i percettori di borse di studio universitarie per il diritto allo studio».

#### 27.100/4

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 27.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) è inserito il comma 10-bis:

"10-bis. In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 100, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni"».

## 27,100/5

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano

All'emendamento 27.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) è inserito il comma 10-bis:

"10-bis. In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni"».

# 27.100/5 (testo 2)

Massimo Garavaglia, Cagnin, Vaccari, Maraventano, Messina, Piscitelli

All'emendamento 27.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) è inserito il comma 10-bis:

"10-bis. Il limite di utilizzo del contante è elevato a 1.500 euro unicamente per l'accredito ed il prelievo delle pensioni"».

#### 27.100/6

#### Germontani

All'emendamento 27.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1º luglio successivo.»;

nel comma 2:

- «a) le parole: "entro novanta giorni" sostituire dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma precedente, con l'introduzione di clausole conformi";
- b) in fine, aggiungere le seguenti: '', ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385''».

#### 27,100/7

## Lannutti

All'emendamento 27.100, al comma 2, aggiungere in fine le segueni parole: «così come modificato dal comma 2-bis del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- «2-bis. All'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni".»

#### 27,100/8

Bugnano, Lannutti

All'emendamento 27.100, sopprimere il comma 3.

#### 27.100/9

Lannutti, Bugnano

All'emendamento 27.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

"'4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-*ter*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo".

## 27.100/10

Saia

All'emendamento 27.100, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti che entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risultino delegati alla riscossione dai soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro Enti, sono

autorizzati a richiedere alle banche o a Poste Italiane Spa, l'apertura di un uno strumento finanziario o il rilascio di carte di pagamento prepagate intestati al beneficiario dei pagamenti.

3-*ter*. In deroga vigenti alle disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste Italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione e copia del documento di identità del beneficiario del pagamento.

3-quater. Nei casi in cui il beneficiario del pagamento sia un minore, in luogo del documento di identità del beneficiario stesso, il delegato deve presentare alla e banche o a Poste Italiane Spa copia del documento attestante la potestà genitoriale o di soggetto affidatario o tutore.

3-quinques. Nei casi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 1, i beneficiari dei pagamenti risultino impossibilitati a recarsi presso le banche o poste Italiane Spa per richiedere l'apertura di uno strumento finanziario o il rilascio di carte di pagamento prepagate e non abbiano già nominato un delegato alla riscossione, il personale delle banche o di Poste Italiane Spa è autorizzato presso il domicilio indicato dal beneficiario stesso a promuovere e concludere il contratto relativo all'apertura di uno strumento finanziario o il rilascio di carte di pagamento prepagate nel rispetto della normativa vigente.

3-sexies. Nei casi in cui alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i beneficiari dei pagamenti non abbiano provveduto all'apertura dello strumento finanziario previsto dal medesimo articolo, le banche e Poste Italiane Spa sono autorizzate a sospendere il pagamento e a trattenere gli ordini di pagamento e i relativi fondi al fine di consentire ai beneficiari stessi di procedere alla scelta della modalità di riscossione alternativa al contante. Effettuata la scelta da parte del beneficiario dei pagamenti le banche e Poste Italiane Spa provvedono ad accreditare i fondi trattenuti sullo strumento finanziario scelto.

3-septies. Decorso il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del pagamento senza che il beneficiario del pagamento stesso non abbia provveduto ad indicare lo strumento finanziario sul quale accreditare le somme le banche e Poste Italiane Spa provvedono allo storno degli ordini di pagamento all'Ente erogatore».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «conto di pagamento di base» aggiungere le seguenti: «e contrasto all'uso del contante».

## 27.100

I Relatori

All'emendamento 27.100, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

#### «Articolo 27.

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

- 1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 7 è soppresso;

- b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti di qualunque genere, qualora destinati all'accredito della pensione per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.;
- c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9.

In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

- d) è inserito il comma 10 bis: "Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- e) la lettera *c*) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "Identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta Raccomandazione.
- 2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati."».

## 27.100 (testo 2)

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Articolo 27.

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7 è soppresso;
- b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare;
- c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9.

In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

- d) è inserito il comma 10 bis: "Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183
- e) la lettera *c*) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "Identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta Raccomandazione.
- 2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati."».

#### Art. 28.

#### 28.100/1

Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli

All'emendamento 28.100, al comma 1, dopo le parole: «erogazione del mutuo» aggiungere le seguenti: «o del credito al consumo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «mutui immobiliari» aggiungere le seguenti: «e di credito al consumo».

#### 28.100/2

Germontani

All'emendamento 28.100, aI comma 1, dopo la parola: *«mutuo»* è aggiunta la seguente: *«ipotecario»*.

Conseguentemente, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

- «2. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
- "1-bis. In sede di concessione di un mutuo, è fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario della polizza, in forma individuale e collettiva".
- 3. Le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 1-bis delll'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano al collocamento di polizze assicurative obbligatorie ai sensi di norme di rango primario o secondario e alle polizze connesse al contratti di mutuo ipotecario e di locazione finanziaria od operativa che assicurano il bene, rispettivamente in garanzia o in proprietà del concedente, contro il rischio danni.
- 4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, sono disciplinate l'entrata in vigore e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 5. All'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "mutuo" è aggiunta la parola: "ipotecario"».

Garavaglia, Cagnin, Vaccai, Maraventano

All'emendamento 28.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso i beneficiari delle polizze di cui al precedente comma 1 sono i clienti richiedenti il mutuo».

#### 28.100/4

Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli

All'emendamento 28.100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, di condizionare l'erogazione del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita».

#### 28.100/5

Bugnano

All'emendamento 28.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«Qualora una banca, istituto o intermediario, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, proponga l'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario, il conto deve essere completamente esente da spese, oneri e commissioni».

## 28.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 28.

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

- 1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni e dalle relative disposizioni e delibere dell'Isvap di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo.
- 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Isvap definisce i contenuti minimi di cui al contratto di assicurazione di cui al comma 1.
- 3. All'articolo 21, comma 3-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario", sono inserite le seguenti: "all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».

# Art. 32.

# 32.100/1

Bugnano

All'emendamento 32.100, sopprimere le parole da: «, in grado di rilevare l'idoneità» fino allafine del periodo.

# 32.100

I Relatori

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in grado di rilevare l'idoneità psicofisica del guidatore anche con riguardo alla misurazione del tasso alcolemico».

## Art. 36

#### 36.100/1

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole. «è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti» inserire le seguenti: «per l'anno 2012».

#### 36.100/2

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), comma 1-bis, sostituire le parole: «due componenti» con le seguenti: «quattro componenti».

## 36.100/3

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: «durata dell'incarico» e prima del punto inserire le seguenti: «senza conseguente copertura dei posti resisi vacanti».

# 36.100/4

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), prima del punto 1) è aggiunto il seguente punto:

«01) A segnalare al governo e se del caso alle altre competenti autorità l'eventuale inadempienza o ritardo rispetto agli obblighi o agli orientamenti derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e alle organizzazioni intergovernative o internazionali».

# 36.100/5

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 1), le parole: «nazionale, locale e urbano anche» sono sostituite da: «urbano».

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: «tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate» sono soppresse.

#### 36.100/7

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 3), le parole: «individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta» sono soppresse.

## 36.100/8

Bugnano

All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nel settore dei servizi di trasporto ferroviario nazionale;».

### 36.100/9

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 5), le parole: «diciotto mesi» sono sostituite con: «trentasei mesi».

## 36.100/10

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo il punto 5, inserire il seguente:

«5-bis) a vigilare sull'applicazione uniforme del contratto collettivo del settore ferroviario, anche al fine di garantire una corretta e leale concorrenza».

# 36.100/11

Bugnano

All'emendamento 36.100, al comma 2, sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire, entro il 30 settembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;

a prevedere che le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro abbiano una durata commisurata alle caratteristiche dell'investimento e alla possibilità di una sua remunerazione, tale comunque da non restringere gli spazi di concorrenza; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;».

## 36.100/12

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 6, dopo le parole: «le nuove concessioni» sono aggiunte le parole: «e i rinnovi delle concessioni in essere».

#### 36.100/13

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 2, punto 6), dopo le parole: «relative alla gestione o costruzione», aggiungere le seguenti: «le tariffe dei pedaggi delle opere infrastrutturali di sviluppo in *project financing*, approvati dal piano economico finanziario del CIPE, sono escluse dalle competenze attribuite all'Autorità di cui al comma 1».

## 36.100/14

Grillo

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), nel comma 2, al numero 6), dopo le parole: «definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'articolo 11, comma 5-ter della legge n. 498 del 1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;».

## 36.100/15

Menardi, Viespoli, Tofani, Saia, Castiglione

All'emendamento 36.100, al comma 2, numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), comma 2, dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) con riferimento all'infrastruttura ferroviaria, sono conferiti all'Autorità compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188».

#### 36.100/17

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui all'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

#### 36.100/18

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a, dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

## 36.100/19

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

# 36.100/20

D'Alia, Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), numero 8, sopprimere le seguenti parole: «Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere obbligatorio e non vincolante da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 8, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso in cui i Comuni si discostano senza adeguata motivazione dal parere dell'Autorità, quest'ultima può ricorrere al tribunale Amministrativo del Lazio».

# 36.100/21

D'Alia, Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), numero 8, lettera a) dopo le parole: «l'incremento del numero delle licenze» aggiungere le seguenti: «in favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di rilascio della licenza».

## 36.100/22

Musso, Germontani

Al comma 1, lettera a), punto 8), a), dopo le parole: «ove ritenuto necessario» la parola: «anche» è soppressa.

#### 36.100/23

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

All'emendamento 36.100, al comma 2, capoverso 8), lettera a), dopo le parole: «in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali» inserire le seguenti: «nonché alle oggettive caratteristiche di viabilità del centri urbani, anche suggerendo interventi finalizzati a migliorare la circolazione dei taxi».

## 36.100/24

Musso, Germontani

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), a), le parole: «in tempi celeri» sono sostituite dalle parole: «entro sei mesi».

## 36.100/25

Musso, Germontani

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), b), le parole: «d'intesa con i Comuni» sono soppresse.

Marco Filippi

All'emendamento 36.100, al comma 1, numero «8», lettera d), sostituire le parole da: «Nel caso in cui» fino alla fine del periodo con le seguenti: «In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, la stessa fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale, interviene in via sostituiva il Governo».

#### 36.100/27

Bugnano

All'emendamento 36.100, dei relatori, al comma 2, numero 8, alla lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

### 36.100/28

Musso, Germontani

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), dopo le parole: «nel caso in cui i Comuni si discostino» le parole: «senza adeguata motivazione» sono soppresse.

#### 36.100/29

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), paragrafo 2, dopo il punto 8) aggiungere il seguente: «8-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, adeguamenti dei livelli di operatività del servizio al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità delle imprese, l'economicità dei servizi, nel rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, e prevedendo le modalità alle quali sia possibile esercitare l'attività di noleggio con conducente anche al di fuori del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Le proposte devono comunque basarsi su criteri improntati alla concorrenza e all'efficienza delle prestazioni, e tali da garantire l'equilibrio del mercato in uno specifico ambito territoriale. A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;».

## 36.100/30

Bugnano

*All'emendamento 36.100 dei Relatori, al comma 2, numero 8, al* «Conseguentemente», *sopprimere la lettera* c).

Musso, Germontani

All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), dopo le parole: «possono essere sostituiti alla guida (...) da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.» è aggiunto il periodo: «Di tale sostituzione e dell'identità del sostituto deve essere data adeguata informazione scritta all'interno del veicolo a beneficio dei clienti e deve essere informato il Comune che ha rilasciato la licenza».

#### 36.100/32

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

Al comma 1, lettera a), al punto 1) dopo le parole: «interventi strutturali di politica economica», aggiungere le seguenti parole: «. A eventuali maggiori oneri aggiuntivi che dovessero conseguire, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2003, n. 196 nei programmi del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture».

## 36.100/33

Musso

All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo le parole: «alla quale è demandata la loro successiva approvazione» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### 36.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 36.

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

- 1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- 1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità" la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di

adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28 della legge 14 novembre 1995 n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-bis. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-ter. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

- 2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
- 1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- 2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, e dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico e le modalità di finanziamento dei relativi oneri, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori e per la finanza pubblica nel lungo periodo, alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse.
- 2-bis) a verificare la corretta applicazione dei criteri fissati ai sensi del precedente numero 2) anche in sede di affidamenti in qualsiasi modo effettuati, di rilascio delle singole concessioni e di stipula di convenzioni e contratti di programma e di servizio con gli operatori;
- 3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
- 4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

- 5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
- 6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
- 6-bis) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del presente decreto tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2 del presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali.
- 7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;
- 7-bis) L'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee.

Al comma 1, lett. a), sostituire il numero 8) con il seguente:

- "8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere obbligatorio e non vincolante da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare

un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

- b) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
- c) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
- d) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale.

Nel caso in cui i Comuni si discostano senza adeguata motivazione dal parere dell'Autorità, quest'ultima può ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Conseguentemente, alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
  - "4. E' consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio";
- b) all'art. 5-bis è aggiunto il seguente comma:
  - "2. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati";
- c) l'art. 10, comma 1 è sostituito dal seguente:
  - "I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente".
- b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del medesimo comma";
- b-bis) al comma 4, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali nonché gli enti strumentali che hanno competenze in

materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica";

- c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2";
- d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - "a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica";
  - 2) alla lettera b) l'ultimo periodo è soppresso;
  - 3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis). ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità medesima è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui al comma 6, lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.".

## e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell' articolo 37 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppresse. Sono altresì soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.";

- 2. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2:
- 1) alla lettera c), dopo le parole: "approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete", sono soppresse le seguenti parole: "stradale ed";

- 2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione";
- 3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime";

# b) al comma 3:

- 1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";
- 2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità".»